

VERBALE DI ACCORDO
procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. n. 223/91

Il giorno 21/11/11, presso gli uffici dello Studio TLS – Associazione di Avvocati e Commercialisti di Milano, Via Monte Rosa, 91, si sono incontrati:

- Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (di seguito anche "**Mannesmann**" o la "**Società**"), in persona del procuratore speciale Avv. Gianluigi Baroni;
- le parti sindacali presenti per le varie sigle interessate (di seguito anche le "**OO.SS.**"): (i) FILCAMS-CGIL: Sig.ra Sabina Bigazzi (Nazionale) con la rispettiva RSA; (ii) UILTUCS-UIL: Sig. Domenico Damiano (Regionale Lombardia) con la rispettiva RSA;

(la Società le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**");

per l'espletamento dell'esame congiunto e la definizione della vertenza riguardante la procedura di riduzione e messa in mobilità (con trattamento in deroga) del personale avviata dalla Società ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. n. 223/91.

PREMESSO CHE:

- in data 21/11/11, la Società e le OO.SS. hanno raggiunto un'intesa diretta alla definizione della procedura di riduzione e messa in mobilità (con trattamento in deroga) di parte del personale dipendente della Mannesmann, per un numero complessivo di n. 8 unità, mediante sottoscrizione di specifico accordo in pari data i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- nell'ambito di tale intesa le Parti hanno concordato il riconoscimento, per il personale in esubero interessato dalla mobilità in deroga, di un sostegno economico alla fuoriuscita, i cui termini, condizioni e modalità di riconoscimento sono regolate con separato e sulla base di quanto in parte già previsto nell'accordo a tal riguardo sottoscritto in data 25/7/11;
- con il presente accordo le Parti intendono regolare termini, condizioni e modalità di cui sopra.

Sulla base di quanto sopra, la Società e le OO.SS. dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante della presente intesa, utili a definirne contenuto e finalità.
2. Al personale collocato in mobilità (con trattamento in deroga) sulla base dei criteri di cui al Verbale di Accordo del 21/11/11 (per n. 8 unità, con la sola esclusione dell'unità della filiale di San Mauro Torinese), la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute (saldo TFR dedotti gli anticipi già erogati, indennità sostitutiva del preavviso, ratei ferie e ROL maturati alla data del 31/7/11, quote 13ma/14ma maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro), il sostegno economico alla fuoriuscita previsto dal Verbale di Accordo del 25/7/11, per un importo lordo pari a due mensilità dello stipendio lordo base come da cedolino paga del mese di Luglio 2011 (non inclusivo delle quote di 13ma e 14ma e di altri trattamenti indiretti differiti).
3. La liquidazione delle spettanze di fine rapporto e del sostegno economico all'uscita sarà effettuata dalla Società nei termini, condizioni e modalità che seguono:
 - 3.1. per il personale che manifesta la volontà di aderire alla mobilità in deroga entro il 30/11/11, con cessazione del relativo rapporto di lavoro a decorrere dall'1/12/11 (ultimo giorno lavorativo 30/11/11): (i) il 50% del sostegno economico all'uscita entro il 20/12/11, previa sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto (4) che segue; (ii) il rimanente 50% del sostegno economico all'uscita entro il 10/1/12; (iii) le spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute entro il 31/1/12;
 - 3.2. per il personale che manifesta la volontà di aderire alla mobilità in deroga entro e non oltre il 20/12/11, con cessazione del relativo rapporto di lavoro a decorrere dall'1/1/12 (ultimo giorno lavorativo 31/12/11): (i) il 50% del sostegno economico all'uscita entro il 20/1/12, previa







sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto (4) che segue; (ii) il rimanente 50% del sostegno economico all'uscita entro il 10/2/12; (iii) le spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute entro il 29/2/12.


4. Le Parti si danno atto, in ogni caso, che il riconoscimento del sostegno economico all'uscita è subordinato alla sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente interessato, in sede amministrativa o sindacale, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art. 2113 c.c.: (i) entro il 20/12/11 per il personale collocato in mobilità con decorrenza 1/12/11; (i) entro il 20/1/12 per il personale collocato in mobilità con decorrenza 1/1/12.
5. A ciascun dipendente interessato, l'importo di cui sopra sarà riconosciuto, nell'ambito del verbale di conciliazione di cui al punto (4) che precede, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto ed a titolo di transazione generale novativa, secondo la formula che segue: *"con la sottoscrizione del presente verbale e con l'adempimento di quanto in esso previsto, il/la Dipendente si dichiara sin d'ora integralmente soddisfatto/a – anche in via transattiva – di ogni diritto o ragione nei confronti della Società in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed ai termini della sua risoluzione, espressamente rinunciando sin d'ora a qualsivoglia ulteriore pretesa o domanda, presente o futura, riferibile, generata e/o in altro modo collegata a tale rapporto, quali – a mero titolo esemplificativo – rivendicazioni per differenze retributive relative a istituti diretti e/o indiretti e/o differiti, lavoro straordinario, diritto alla precedenza nelle riassunzioni di cui all'art. 8 della Legge n. 223/91. Fatta salva la sola verifica contabile delle spettanze di fine rapporto"*.
6. Il pagamento degli importi di cui al punto (3) che precede, nei termini, condizioni e modalità di cui ai punti che precedono sarà effettuato dalla Società mediante bonifico bancario sui CC intestati ai dipendenti interessati e conosciuti dalla Società all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o sui diversi CC intestati agli interessati che saranno dagli stessi comunicati alla Società entro la data di cessazione del relativo rapporto di lavoro.

Milano, 21 novembre 2011

Letto, confermato e sottoscritto

Per **MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.r.l**

Avv. Gianluigi Baroni




Per le OO.SS. indicate in epigrafe

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Sabina Bigazzi (Nazionale)

Sig. Giampiero Freddi (RSA)



UILTUCS-UIL

Sig. Domenico Damiano (Regionale)

Sig.ra Elisabetta Besia (RSA)

